COMUNE DI CORNUDA

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO

COMUNALE DEL SISTEMA INTEGRATO

DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del 31/07/2017

SOMMARIO

TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Principi generali 5

Art. 2 - Finalità ed obiettivi 5

Art. 3 - Oggetto del Regolamento 6

Art. 4 – Destinatari degli interventi e dei servizi 6

Art. 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale 6

Art. 6 - Interventi e prestazioni 7

TITOLO II
COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Art. 7 – Compartecipazione al costo degli interventi e dei servizi 7

Art. 8 – Applicazione dell'ISEE 8

Art. 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali 9

Art. 10 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive 9

Art. 11 – accertamento estraneità in termini affettivi ed economici 9

Art. 12 – Banca dati ISEE 9

Art. 13 - Principio di sperimentazione 10

TITOLO III
INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 14 - Servizio sociale professionale 10

Art. 15 - Segretariato sociale professionale 10

Art. 16 - Presa in carico del servizio sociale 11
A) Valutazione dello stato di bisogno
B) Progetto personalizzato di intervento
C) Cessazione della presa in carico

TITOLO IV
INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

Art. 17 - Servizio di assistenza domiciliare 12
1. Descrizione e finalità del servizio
2. Destinatari
3. Tipologia delle prestazioni
4. Compartecipazione al costo del servizio

Art. 18 - Servizio pasti a domicilio 13
1. Descrizione del servizio
2. Finalità
3. Destinatari
4. Modalità di erogazione del servizio
5. Tipologia del pasto
6. Sospensione e cessazione del servizio
7. Costo del servizio e modalità di pagamento

Art. 19 - Servizio di trasporto sociale 13
1. Descrizione del servizio

2. Finalità
3. Destinatari
4. Modalità di erogazione del servizio
5. Prenotazione, sospensione e cessazione del servizio
6. Compartecipazione al costo del servizio

Art. 20 - Casi particolari 14

TITOLO V
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'

Art. 21 - Servizio educativo domiciliare 15

1. Descrizione del servizio
2. Finalità
3. Destinatari
4. Tipologia delle prestazioni
5. Modalità di attivazione, monitoraggio e verifica del progetto
6. Compartecipazione alla spesa

Art. 22 - Reti di famiglie 16

Art. 23 - Centri Estivi 16

Art. 24 - Progetto Giovani / Attività giovanili di Area 16

TITOLO VI
INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Art. 25 - Interventi di sostegno economico 17

1. Descrizione dell'intervento
2. Finalità
3. Destinatari
4. Elementi determinanti lo stato di bisogno

Art. 26 -Tipologia degli interventi di sostegno economico 18

A) Contributo ordinario
B) Contributo straordinario
C) Contributo a progetto individualizzato
D) Agevolazioni tariffarie per servizi socio-educativi

Art. 27 - Individuazione soglie d'accesso ed entità del contributo 18

Art. 28 - Casi particolari 19

TITOLO VII
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO NEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO

Art. 29 – Il processo di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo 19

Art. 30 – Finalità 19

Art. 31 – Destinatari 19

Art. 32 – Intervento economico integrativo ai costi di residenzialità in caso di incapacità economica dell'utente in applicazione del DPCM 159/2013 19

Art. 33 – Intervento economico integrativo ai costi di residenzialità in caso di incapacità economica dell'utente al di fuori del campo di applicazione del DPCM 159/2013 20

Art. 34 – Condizioni per l'integrazione della retta di ospitalità 20

Art. 35 – Determinazione dell'integrazione della retta …… 20
Art. 36 – Coinvolgimento della rete familiare …… 21
Art. 37 – Recupero di risorse economiche …… 21
Art. 38 - Ricovero in caso di urgenza …… 21
Art. 39 - Scelta della struttura …… 21

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Disposizioni finali …… 22

TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Principi generali

Il presente regolamento disciplina e determina i principi ed i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Cornuda ai sensi della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali". Il sistema integrato di interventi e Servizi Sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate, nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse ed impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, mediante una alta integrazione socio sanitaria così come definito nella legge regionale n. 23 del 29.06.2012 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria ed approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016" e nei Piani di Zona 2011-2015 (tuttora vigente), approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 8 nella seduta del 13/12/2010, quale strumento primario di attuazione della rete dei Servizi Sociali e dell'integrazione socio-sanitaria. Il comune svolge funzioni di erogazione dei servizi e prestazioni economiche ed interviene nella definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità e trasparenza il Comune, nei limiti delle proprie competenze e delle disponibilità di risorse di bilancio, garantisce l'erogazione:

a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;

b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;

c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;

c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;

d) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni compatibili con i bisogni;

e) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Il Comune di Cornuda, nell'ambito delle finalità sovra elencate, persegue i seguenti obiettivi:

1. integrare le politiche sociali con quelle sanitarie, educative, della formazione e del lavoro;

2. realizzare un sistema di Servizi Sociali integrato tra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo Settore e le forme di autoorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale territoriale, con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità. Tale sinergia persegue l'inderogabile dovere di solidarietà sociale definendo percorsi attivi volti a ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire la sovrapposizione di competenze e la settorializzazione delle risposte;

3. prevenire e rimuovere le cause d'ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro;

4. garantire il diritto delle persone all'autodeterminazione intesa come pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della famiglia e della comunità locale;

5. assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento, il rispetto della specificità delle esigenze e consentendo congrui diritti per gli utenti;
6. sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i minori in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
7. promuovere e attuare gli interventi a favore di adulti, anziani e disabili, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Art. 3 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Cornuda esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, con l'art. 13 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con l'art.132, comma 1 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Al fine dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e al Decreto 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE", nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10 comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159".

Art. 4 – Destinatari degli interventi e dei servizi

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento i cittadini italiani residenti nel Comune e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purché sempre residenti nel Comune.

Il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento coincide con la data di residenza nel Comune.

Le persone diverse da quelle indicate nel precedente comma, comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Rimane tuttavia obbligatorio comunicare tali interventi urgenti al Comune di residenza, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n 328/2000.

In base alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete dei servizi sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Art. 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la possibilità che altri soggetti diversamente qualificati segnalino, in forma scritta, situazioni che necessitano di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. E' fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal Servizio Sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso,

salvo il caso in cui ciò non sia previsto o sia ritenuto inopportuno ovvero pregiudizievole per l'utente.

Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

Con comunicazione scritta e/o provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio.

Art. 6 - Interventi e prestazioni

Gli interventi e le prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono i seguenti:
- servizio sociale professionale;
- segretariato sociale;
- interventi per la domiciliarità (assistenza domiciliare, pasti a domicilio, trasporto sociale);
- interventi a sostegno della genitorialità;
- interventi ad integrazione del reddito (contributi economici);
- concessione di contributi economici ad integrazione delle rette di ricovero nei servizi residenziali.

TITOLO II
COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Art 7 - Compartecipazione al costo degli interventi e dei servizi.

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

Il Comune di Cornuda si conforma a quanto stabilito dal DPCM 159/2013 subordinando ogni prestazione sociale agevolata dalla previa acquisizione dell'ISEE.

I criteri di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione ai servizi di competenza del comune (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale per ciascun singolo servizio.

Le fasce di contribuzione dei servizi di cui al precedente comma, vengono ordinariamente aggiornate annualmente tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le indicazioni ISTAT.

Sulla base dell'art. 2 del DPCM 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

In situazioni non espressamente previste dai precedenti articoli, previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre alla Giunta Comunale la facoltà di agire in deroga alle precedenti norme, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Nei casi in cui sia inadempiuto l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nel modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del cittadino, prevedendo anche

forme di rateizzazione.

Art. 8 - Applicazione dell'ISEE

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostituiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; (art. 1 punto D di cui al D.P.C.M. 159/2013).
- «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti; (art. 1 punto E di cui al D.P.C.M. 159/2013).
- «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
  - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
  - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
  - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi. (art. 1 punto F di cui al D.P.C.M. 159/2013).

Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità di cui al presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
- Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto;

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

A salvaguardia del richiedente è facoltà dell'Amministrazione Comunale introdurre nuovi criteri per il ricalcolo dell'Indicatore della situazione economica sulla base di una dichiarazione che faccia emergere mutazioni delle condizioni economiche non rilevabili dall'ISEE corrente, al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza (ivi compresi quelli sensibili) e raccolti per l'applicazione dell'ISEE, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, è garantito con l'applicazione delle norme in materia, secondo quanto stabilito dagli art. 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

Art.10 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari ad integrazione di quelli deputati ad altri Enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente evidenziato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Art. 11 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:

a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero

b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero

c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

L'istruttoria di che trattasi si conclude con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Art. 12– Banca dati ISEE

Gli uffici che erogano prestazioni agevolate, ai fini dell'adempimento di cui all'art.4, comma 5, del DPCM 159 del 2013, alimentano la banca dati ISEE comunale appositamente costituita dai servizi informatici con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.

La banca dati sarà condivisa dagli uffici di cui al comma 1 nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

La banca dati ed il relativo sistema automatizzato serviranno per ottemperare a quanto disposto dall'art.4, comma 5,

del DPCM 159 del 2013 ed altresì alla verifica della corretta ed esaustiva dichiarazione da parte degli utenti dei trattamenti assistenziali erogati dal comune.

Art.13 - Principio di sperimentazione

I criteri riportati nel presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerarsi sperimentali e suscettibili di successive modifiche e/o integrazioni. Risulta infatti necessario verificare gli effetti reali che l'adozione del nuovo provvedimento produrrà, sia nelle selezioni dei richiedenti le prestazioni, sia nel determinare volumi di erogazioni e riduzioni di contribuzioni. In esito a tali effetti, a salvaguardia dei richiedenti e beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, saranno possibili eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.

Il presente Regolamento prevede la sperimentazione per un anno dalla data della sua approvazione in Consiglio Comunale.

TITOLO III
INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 14 - Servizio sociale professionale

Il Servizio Sociale Professionale ha come obiettivo il superamento di situazioni di disagio di persone, famiglie, gruppi e, più in generale, della comunità locale, nonché la promozione delle risorse individuali e di quelle presenti nel territorio. Tale attività è di competenza esclusiva dell'Assistente Sociale, che la deve esercitare nella piena autonomia tecnico-funzionale e di giudizio nelle varie fasi del suo intervento, assumendo la piena e diretta responsabilità dell'attività che svolge e da quella del personale che coordina o dirige. E' sottoposta al Codice deontologico della professione, normativa di riferimento a cui si deve attenere nello svolgimento dell'attività professionale. Risponde, inoltre, al segreto professionale e d'ufficio. Per esercitare la professione l'Assistente sociale deve essere iscritto all'Albo professionale, secondo il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 ed adempiere agli obblighi di formazione ed aggiornamento professionale.

La funzione dell'Assistente sociale si estrinseca nei seguenti livelli:

1. promozione ed attivazione della comunità locale;
2. programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, gestire e verificare l'adeguatezza nonchè il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente Sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piani di Zona;
3. presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente Sociale integrata, quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidimensionali) ed alla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere la propria condizione.

L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di residenza su appuntamento e/o durante l'orario di servizio dell'Assistente Sociale.

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

Art. 15 - Segretariato sociale professionale

Il servizio sociale comunale, mediante la figura dell'Assistente Sociale, coadiuvata da personale amministrativo debitamente formato, garantisce lo sportello di segretariato sociale professionale, con accesso libero e/o su appuntamento, in giorni e orari prestabiliti.

L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:

a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;

b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;

c) assicurare competenze nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;

d) segnalare le situazioni complesse ai competenti servizi specialistici dell'Azienda U.L.S.S., affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

Quando in sede di colloquio di segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del Servizio Sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale.

Ai servizi socio-assistenziali disciplinati dal presente regolamento non può essere delegata la titolarità dei servizi stessi, ma solo la loro gestione, mediante l'istituto della concessione dei servizi secondo l'ordinamento comunitario, l'appalto dei servizi o l'affidamento ad associazioni prive di lucro, che svolgono prevalentemente servizi di utilità pubblica all'interno del territorio. Anche in questi casi, la presa in carico ai servizi sociali sarà cura dell'Assistente Sociale e tale clausola sarà inserita negli eventuali capitolati speciali d'appalto o nelle convenzioni con le associazioni locali.

Art. 16 - Presa in carico del servizio sociale

Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal Servizio Sociale.

L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.

La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del Servizio Sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'Assistente Sociale responsabile.

La presa in carico del servizio sociale avviene attraverso :

A) Valutazione dello stato di bisogno

La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente Sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;

b) incapacità di provvedere a se stessi;

c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;

d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità delle reti sociali.

I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno e riguardano:

- le disponibilità personali di risorse di rete;
- le condizioni di salute;
- la situazione abitativa;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità economica del diretto interessato;
- la disponibilità di ulteriori risorse economiche.

B) Progetto personalizzato di intervento

A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il Servizio Sociale, in accordo e in collaborazione con l'utenza e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con i servizi e le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere accettato dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

La non adesione al progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

C) Cessazione della presa in carico

La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

1. raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
2. interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
3. trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di inserimento in struttura/comunità residenziale).

TITOLO IV
INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

Art. 17 - Servizio di assistenza domiciliare

1. Descrizione e finalità del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", nell'ambito degli interventi per la domiciliarità e, più complessivamente, del sistema locale dei servizi sociali a rete, è volto ad assicurare il sostegno ai progetti di cura delle persone e delle famiglie nel loro ambiente di vita. Si intende per ambiente di vita del soggetto, non solo lo spazio fisico, ma l'intero contesto delle relazioni significative tra il soggetto e il suo mondo.

Il Servizio risponde a bisogni di carattere temporaneo o prolungato, ha l'obiettivo di promuovere o mantenere le condizioni di vita indipendente presso il proprio domicilio, sostenendo l'autonomia e la libertà di scelta delle persone, garantendo il maggior benessere possibile per il beneficiario e per chi si prende cura di lui (caregiver). Mira altresì a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno diminuendo o ritardando, per quanto possibile, l'eventuale istituzionalizzazione della persona.

In particolare il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari e sanitari territoriali.

2. Destinatari

I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti o domiciliati nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa. La valutazione dello stato di bisogno e la presa in carico vengono effettuate dall'Assistente Sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del presente Regolamento.

3. Tipologia delle prestazioni

Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc);

b) sostegno della rete familiare dell'utente;

c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;

d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

4. Compartecipazione al costo del servizio

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione annuale, definisce le soglie di compartecipazione dell'utenza al costo del progetto personalizzato che si intende attivare attraverso i servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 3 che chiarisce il contenuto del servizio di Assistenza Domiciliare.

Art. 18 - Servizio pasti a domicilio

1. Descrizione del servizio
Il servizio consiste nella consegna al domicilio della persona, nell'ambito del territorio comunale, di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le vigenti norme igieniche e nutrizionali.

2. Finalità
Risponde all'obiettivo di sostenere il cittadino permettendogli una maggiore autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente famigliare, assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

3. Destinatari
Sono destinatarie del servizio pasti a domicilio le persone che, anche temporaneamente, non sono in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto e non hanno familiari o altre persone in grado di provvedere a tale necessità. L'Assistente Sociale ha il compito di determinare le priorità di accesso al servizio sulla base della propria valutazione professionale, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

4. Modalità di erogazione del servizio
Il pasto viene preparato da mense o ditte di ristorazione collettiva con le quali il Comune stipula apposita convenzione/appalto e consegnato al domicilio della persona, nei giorni e orari individuati dalla convenzione/appalto stessa e secondo il progetto individualizzato.

5. Tipologia del pasto
Ciascun pasto è preparato secondo un menu giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate alla tipologia di utenza. Viene garantita una dieta specifica, se documentata da apposita certificazione medica.

6. Sospensione e cessazione del servizio
La sospensione o la cessazione del servizio potranno essere richieste all'Ufficio Servizi Sociali del Comune entro i termini previsti dall'apposito convenzione/appalto succitato, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione al servizio.

7. Costo del servizio e modalità di pagamento
Il costo del servizio è a carico dell'utente e le modalità del pagamento saranno disciplinate dalla succitata convenzione/appalto. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione comunale, definisce le soglie di compartecipazione dell'utenza al costo del servizio in oggetto.

Art. 19 - Servizio di trasporto sociale

1. Descrizione del servizio
Il servizio consiste nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura e riabilitazione, formazione e socializzazione, centri diurni ed occupazionali, centri di assistenza fiscale ed enti locali, istituti bancari e postali nonché altri luoghi per i quali se ne ravvisi la necessità

2. Finalità
Si pone l'obiettivo di sostenere la domiciliarità della persona, consentendole di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambiente famigliare attraverso l'accesso ai luoghi di svolgimento delle quotidiane attività personali, ricreative e sociali.

3. Destinatari
Sono destinatarie del servizio le persone che, anche temporaneamente, non sono in grado di provvedere autonomamente al raggiungimento dei luoghi di interesse e non hanno familiari o altri conoscenti in grado di provvedere a tale necessità.

4. Modalità di erogazione del servizio
Il servizio viene erogato nei limiti delle disponibilità dell'Ente in termini di risorse.

Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà dell'Ente e/o di un soggetto esterno con il quale il Comune stipula apposita convenzione o appalto.

Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione; può prevedere l'andata, il ritorno o entrambe dall'abitazione della persona o altro luogo concordato.

Considerata la natura sociale del trasporto, esso non prevede la figura dell'accompagnatore e non può essere effettuato per persone che richiedano sorveglianza sanitaria o che necessitino dell'utilizzo di mezzi attrezzati dal punto di vista sanitario.

Le persone parzialmente e/o non autosufficienti, che necessitano di assistenza, dovranno essere accompagnate da una persona di fiducia per garantire il necessario supporto (es. operazioni di salita e discesa dall'automezzo), qualora l'autista non potesse assolvere a tali necessità.

5. Prenotazione, sospensione e cessazione del servizio
Le persone ammesse al servizio potranno effettuare la prenotazione dello stesso richiedendolo all'Ufficio Servizi Sociali Comunale con almeno una settimana di anticipo, anche telefonicamente. Richieste al di fuori di questi termini potranno essere accolte solo in base alla disponibilità.

L'Assistente Sociale può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione o la cessazione del servizio nel caso ne ravveda la necessità (es. reiterata inosservanza delle norme di buon comportamento, mancato pagamento del servizio, variazione delle condizioni di necessità).

6. Compartecipazione al costo del servizio
L'erogazione del servizio di trasporto è soggetta alla partecipazione economica degli utenti, in forma forfettaria, così come stabilito da apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 20 - Casi particolari

In alcuni casi particolari, l'Assistente sociale, sulla base della propria valutazione professionale, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, si riserva la facoltà di proporre alla Giunta comunale la gratuità o la diversa compartecipazione al costo del servizio, in deroga ai precedenti articoli del Titolo IV del presente Regolamento.

TITOLO V
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'

I Comuni facenti parte dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 – Distretto di Asolo, così come indicato nel Piano di Zona 2011-2015, approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 13.12.2010 e recepito dall'Azienda ULSS con deliberazione n. 1435 del 17.12.2010 e successivi aggiornamenti annuali, hanno delegato:

- le funzioni istruttorie, le competenze tecnico professionali di valutazione e di presa in carico in merito alla tutela sociale minorile, nonché gli oneri per l'accoglienza dei minori privi di residenza in Italia e le loro madri;
- le funzioni di gestione amministrativa, ivi compresa anche la parte economica, relative agli interventi a favore di minori in situazioni di disagio e per l'inserimento presso famiglie e strutture tutelari.

Art. 21 - Servizio educativo domiciliare

1. Descrizione del servizio

Il Servizio Educativo Domiciliare è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza. Tale supporto si attua attraverso consulenze psico-sociali ed educative di sostegno al singolo e alla famiglia, concordando con gli interessati un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) volto a contrastare e/o risolvere situazioni di difficoltà quali condizioni di emarginazione, disagio, devianza.

2. Finalità

Il servizio è finalizzato :

- al rinforzo delle competenze individuali e sociali del minore, alla socializzazione ed integrazione nel proprio territorio di appartenenza.
- al recupero e rinforzo della funzione educativa dei genitori in casi di temporanea difficoltà nell'esercizio della stessa.

3. Destinatari

Destinatari del servizio sono:

- minori che si trovino in situazioni di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo, residenti anagraficamente nel territorio del Comune di Cornuda;
- minori residenti le cui famiglie presentino difficoltà e/o carenze nell'esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale.

4. Tipologia delle prestazioni

Gli interventi, svolti in ambito domiciliare e nel contesto di vita allargato del minore, si caratterizzano come segue:

- nel sostegno diretto al minore, l'operatore svolge una funzione di accompagnamento alle esperienze di crescita, alle opportunità di socializzazione facilitando anche l'accesso ad una rete di rapporti esterni alla famiglia;
- nel sostegno dei genitori l'operatore svolge una funzione di affiancamento e rinforzo degli adulti nello svolgimento delle funzioni educative con i figli.

5. Modalità di attivazione, monitoraggio e verifica del progetto

L'intervento del servizio educativo domiciliare viene valutato nei casi segnalati dai Servizi Sociali di base, specialistici e dalla scuola, prevedendo l'intervento di Educatori Professionali che affiancheranno il minore.

Il progetto d'intervento prevede la valutazione multidisciplinare, attraverso il confronto fra le diverse figure professionali coinvolte ed il monitoraggio periodico attraverso équipes funzionali.

6. Compartecipazione alla spesa.

La Giunta Comunale, su proposta dell'Assistente Sociale, si riserva la facoltà di richiedere una compartecipazione economica alla famiglia d'origine del minore.

Art. 22 - Reti di famiglie

Le Reti Famiglie sono gruppi territoriali di famiglie che, in collaborazione coi servizi, offrono la disponibilità all'accoglienza di bambini/ ragazzi nelle forme della vicinanza solidale, quindi con caratteristiche differenti rispetto all'affido. Il progetto delle Reti si inserisce nell'ambito delle "reti di prossimità" tra famiglie, declinandosi in una molteplicità di esperienze di aiuto informale rivolto, in particolare, a bambini e ragazzi all'interno della comunità locale di appartenenza.

Elementi costitutivi del progetto sono:

- la promozione di un servizio di accoglienza e sostegno a bambini e ragazzi la cui famiglia è in difficoltà, integrando l'aiuto informale con il lavoro dei servizi istituzionali;
- la creazione ed il mantenimento di una cultura solidale attraverso varie forme di sensibilizzazione che favoriscano la diffusione di processi relazionali di solidarietà tra famiglie.

Gli obiettivi specifici consistono nel:

- attivare e sostenere le famiglie come soggetti promotori delle azioni previste dalle reti;
- favorire l'integrazione sociale delle famiglie in difficoltà all'interno del proprio territorio.

Tale servizio viene svolto in forma gratuita; l'Amministrazione Comunale garantisce la copertura assicurativa.

Art. 23 - Centri Estivi

Si tratta di un servizio educativo, realizzato durante le vacanze estive, a tempo parziale.

Le finalità dei Centri Estivi è quella di realizzare un'attività educativa, ricreativa e formativa sul piano razionale, cognitivo e corporeo per i minori durante il periodo estivo e di fornire un servizio per le famiglie nel momento della chiusura delle scuole.

I destinatari dei Centri Estivi sono i seguenti:

- bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia;
- gli alunni della Scuola Primaria;
- gli alunni della Scuola Secondaria di primo Grado.

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione, fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire il numero massimo di partecipanti.

Le attività sono distinguibili in base alle varie fasce di età evolutive, su cui si modulano:

- laboratori creativo-manuali;
- ricreativo-sportive non competitive;
- gite ed escursioni giornaliere.

Le modalità previste per l'organizzazione delle attività sono approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 24 - Progetto Giovani/Attività giovanili di Area

Il Progetto Giovani è un luogo di aggregazione, socializzazione e promozione del protagonismo giovanile, con lo scopo di:

- Promuovere l'autonomia e il protagonismo dei giovani;
- Coinvolgere agenzie formali ed informali presenti sul territorio;
- Garantire la continuità delle proposte educative, particolarmente rivolte alla fascia di ragazzi e ragazze frequentanti la scuola secondaria di primo grado;
- Svolgere attività di prevenzione del disagio giovanile;
- Realizzare politiche attive del lavoro, creando contatti sul territorio con le aziende locali, collegando tale l'attività alle progettualità presenti a livello di Area Montebellunese.

Il servizio ha la finalità di fornire ai giovani informazioni sul tempo libero, volontariato, lavoro e studio, di offrire ai giovani momenti ed occasioni di incontro attraverso la formazione e l'informazione perché da semplici fruitori diventino anche organizzatori della stessa attività, di creare una banca dati con informazioni riguardanti tutte le iniziative socio culturali del Comune di Cornuda e dei Comuni limitrofi, di creare un'integrazione tra le reti di risorse del territorio in collaborazione con le agenzie educative territoriali, di sensibilizzare la comunità territoriale ai bisogni e problemi del mondo giovanile con incontri e dibattiti.

E' prevista anche la realizzazione di corsi di formazione ed interesse giovanile, oltre alla collaborazione nella realizzazione di eventi.

TITOLO VI
INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Art. 25 - Interventi di sostegno economico

1. Descrizione dell'intervento

Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero una riduzione/esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

2. Finalità

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

3. Destinatari

Sono destinatarie delle prestazioni economiche tutte le persone residenti nel Comune di Cornuda, come individuate all'art. 4 punto 1 lettera a) ,b), e c) del presente Regolamento e che si trovano in una delle condizioni di bisogno individuate al successivo punto 4 del presente articolo.

4. Elementi determinanti lo stato di bisogno

Il Comune di Cornuda attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo;

b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;

c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;

d) esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

Art. 26 – Tipologia degli interventi di sostegno economico

Le tipologie di contributo erogabili, in applicazione del presente regolamento, sono le seguenti:

A) Contributo ordinario

Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, con progetti personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione. Detto progetto è condiviso con l'utente e da questo debitamente sottoscritto.

Nell'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

B) Contributo straordinario

Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

I contributi economici di cui ai punti A) e B) del presente articolo , possono essere erogati totalmente o parzialmente in forma di beni (quali ad esempio alimenti, farmaci, indumenti, pagamento utenze, ecc.).

C) Contributo a progetto individualizzato

Per contributo a Progetto Individualizzato (P.I.) si intende una misura di sostegno economico, sociale e relazionale a favore di soggetti particolarmente esposti a rischio di marginalità sociale. Ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo, e può prevedere delle azioni di accompagnamento e di integrazione sociale, anche attraverso la partecipazione dei familiari, nonché l'interazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare le risorse.

L'Assistente Sociale attraverso il Progetto Individualizzato valuterà le modalità più opportune per lo sviluppo dello stesso.

I soggetti ammessi al contributo P.I. hanno l'obbligo di comunicare all'assistente sociale che ha in carico il caso ogni eventuale variazione rispetto alla propria situazione personale e rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del P.I .

Nel caso che il contratto sociale non venga rispettato l'Assistente Sociale può sospendere o ridurre il contributo previsto.

D) Agevolazioni tariffarie per servizi socio-educativi – Integrazione retta per la Scuola per l'Infanzia

L'intervento di sostegno economico rivolto ai bambini frequentanti la Scuola per l'Infanzia è finalizzato ad agevolare la sua frequenza, anche se non obbligatoria, ma preparatoria alla Scuola Primaria.

L'inserimento alla Scuola dell'Infanzia garantisce al bambino le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, relazione e di integrazione sociale, offrendo inoltre un sostegno al carico familiare.

I soggetti beneficiari dell'intervento sono i cittadini residenti nel Comune di Cornuda, genitori di bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia.

Il contributo potrà essere erogato al cittadino che ne ha fatto richiesta o direttamente alla Scuola dell'Infanzia, al fine di ottenere l'abbattimento dei costi.

La Giunta Comunale si riserva annualmente di stabilire le soglie ISEE per l'accesso all'agevolazione.

Art. 27 - Individuazione soglie d'accesso ed entità del contributo

Il valore economico delle soglie di accesso ai contributi di cui ai punti A), B) e C) viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

L'entità dei contributi è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno. Nello specifico, può essere prevista la

restituzione della somma concordata, senza interessi e con modalità stabilite, tenuto conto della misura del contributo, della capacità di reintegro del reddito, dei tempi necessari per la restituzione delle somme ricevute.

Art. 28 - Casi particolari

In alcuni casi particolari, l'Assistente Sociale, sulla base della propria valutazione professionale, come previsto dall'art.13 del presente Regolamento, si riserva la facoltà di proporre alla Giunta comunale la gratuità o la diversa compartecipazione al costo del servizio, in deroga ai precedenti articoli del Titolo VI del presente Regolamento.

TITOLO VII
INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI RICOVERO NEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO

Art. 29 – Il processo di inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale a ciclo continuativo

Le persone non autosufficienti possono essere assistite, oltre che al proprio domicilio, in strutture residenziali o semiresidenziali extra-ospedaliere quali: Centri Diurni, strutture per non autosufficienti, residenze sanitarie assistenziali (RSA). L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD) valuta nei confronti della persona e alla famiglia una progettualità residenziale quando non siano presenti o attivabili altre progettualità territoriali.

L'ingresso in struttura avviene a seguito di un percorso di valutazione distrettuale (UVMD) multi professionale, che valuta tutte le dimensioni assistenziali necessarie per la persona e ne sancisce l'eleggibilità per l'ingresso, inserendo la persona in una graduatoria aziendale (dell'ULSS 2 – Distretto di Asolo) ordinata per severità di condizione sanitaria e sociale. L'assegnazione del posto in struttura avviene con una Impegnativa di Residenzialità.

Attraverso l'Impegnativa di Residenzialità, il Servizio Sanitario Regionale (SSR) garantisce la quota di rilievo sanitario che viene erogata nominalmente alla struttura per ogni giornata di presenza della persona per le prestazioni assistenziali ed infermieristiche. Alla quota di rilievo sanitario si aggiunge la quota di rilievo sociale, erogata dalla persona o dalla famiglia per le prestazioni tutelari ed alberghiere, tra cui il vitto, l'alloggio, l'igiene ambientale, le utenze e le spese legate alla ospitalità alberghiera nella struttura.

Art. 30 – Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone con un livello di compromissione tale da non poter essere assistite a domicilio e/o prive di una rete familiare di riferimento in grado di offrire un idoneo supporto, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza all'interno di strutture residenziali, preservando o potenziando le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla loro riabilitazione.

Art. 31 – Destinatari

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- anziani non autosufficienti;
- persone con disabilità grave;
- adulti/anziani in condizioni di gravissima marginalità.

Art. 32 - Intervento economico integrativo ai costi di residenzialità in caso di incapacità economica dell'utente in applicazione del DPCM 159/2013

Per contributo ad integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali a ciclo continuativo per le persone non autosufficienti si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota di rilievo sociale della retta di ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali accreditate, a carattere sociosanitario.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo ai fini della determinazione del valore

dell'ISEE si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del DPCM 159 del dicembre 2013.

La Giunta Comunale, con apposito atto, determina annualmente:

- il valore ISEE massimo per l'accesso al contributo di ospitalità;
- le fasce differenziate e la relativa percentuale di contribuzione alla retta alberghiera di ospitalità.

Art. 33 - Intervento economico integrativo ai costi di residenzialità in caso di incapacità economica dell'utente al di fuori del campo di applicazione del DPCM 159/2013

Il Comune di Cornuda, in tema di prestazioni sociali socio sanitarie, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita famigliare valorizzando la persona nel proprio contesto famigliare, si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali a ciclo continuativo, stimolando l'utilizzo dei servizi territoriali domiciliari.

Il Comune di Cornuda, laddove si sia reso necessario l'inserimento in struttura di un utente e questi non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, pur in presenza dell'intervento economico del comune di cui all'art. 28 del presente regolamento, interviene ad integrare la medesima.

In questa fattispecie non trova applicazione il DPCM 159 del 2013 giacché in questo caso l'intervento economico del Comune viene garantito a prescindere dal valore dell'ISEE dell'utente.

A tal fine per retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione sociale agevolata sociosanitaria, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti.

Art. 34 – Condizioni per l'integrazione della retta di ospitalità

Per i residenti nel Comune di Cornuda, condizioni per accedere all'integrazione della retta al di fuori del campo di applicazione del DPCM 159 del 2013, sono:

- l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune al momento dell'inserimento stabile in struttura;
- la necessità per la persona di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio definita dall'Assistente Sociale del comune e confermata in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD);
- la valutazione da parte dell'Assistente Sociale del comune e dell'UVMD che non sia presente o attivabile, come possibile alternativa al ricovero, una progettualità territoriale a causa dell'assenza o carenza della rete famigliare;
- l'incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito prendendo in considerazione l'insieme complessivo delle entrate e del patrimonio dell'utente.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico comunale può essere presentata dall'utente o dal coniuge, dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado.

Art. 35 - Determinazione dell'integrazione della retta

L'importo della retta relativa alla quota sociale e alla prestazione erogata è stabilito con atto del Responsabile di servizio che erogherà alla struttura di accoglienza la differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale prendendo in considerazione tutte le entrate e tutto il patrimonio dell'utente ivi compresa qualsiasi entrata a qualsiasi fine introitata dall'utente.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

Nel calcolo di quantificazione della quota a carico dell'utente e del Comune si dovrà riservare la quota all'ospite per le spese personali, commisurata al suo reale utilizzo.

L'integrazione della retta è versata direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito.

Art. 36 - Coinvolgimento della rete familiare

L'intervento di integrazione della retta si inserisce nell'ambito di un progetto individuale che si orienta ai principi di coinvolgimento e di corresponsabilità della rete familiare nella cura dell'assistito.

Al fine di garantirne l'applicazione, il servizio sociale è tenuto ad esperire ogni azione resa possibile dalla normativa vigente, ivi comprese:

- la convocazione dei famigliari;
- l'informazione sulla possibilità dell'assistito di richiedere sostegno economico ai soggetti tenuti agli alimenti (art. 433 del codice civile), nell'ambito degli obblighi di assistenza familiare;
- la presentazione della figura dell'Amministratore di Sostegno a tutela dell'assistito.

Art. 37 - Recupero di risorse economiche

Al fine di recuperare ulteriori risorse economiche atte al pagamento della retta di ricovero, in presenza di eventuali beni mobili e/o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato rimane vincolato al pagamento della retta.

In presenza di bene immobile non adibito ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione dello stesso, fermo restando che il ricavato rimane vincolato al pagamento della retta.

Il servizio sociale attiva le azioni necessarie per recuperare ulteriori risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, anche nel caso di redditi certi ma futuri (ad es. pensioni ed indennità varie, comprensive di somme arretrate nel caso sia maturato un credito da parte dell'Ente).

In ogni caso, le somme erogate dall'Ente ad integrazione delle rette sono considerate quali forme di anticipazione e l'Ente vanta il proprio credito all'apertura della successione.

Inoltre l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di promuovere istanza per la nomina di un Amministratore di sostegno a favore dell'assistito.

Art. 38 - Ricovero in caso di urgenza

Si prevede la possibilità di erogare un contributo pari alla retta di accoglienza, in attesa di ridefinire il contributo in un momento successivo e di procedere al recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza, nei casi in cui:

- il ricovero della persona in struttura risulti urgente e non prorogabile;
- la persona da ricoverare sia completamente priva di risorse;
- la persona da ricoverare, pur disponendo di risorse economiche, non sia in grado di provvedere alla loro gestione, non abbia persone di riferimento e si debba procedere alla nomina di un amministratore di sostegno/curatore/tutore.

Qualora la condizione economica fosse tale da non dare diritto ad agevolazioni economiche sulla retta e tuttavia fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di particolare gravità e/o rischio tali da rendere necessario il ricovero, in casi eccezionali le agevolazioni possono essere concesse con provvedimento motivato, in deroga alle condizioni economiche, sulla base di adeguata istruttoria e proposta del servizio sociale, anche in applicazione degli art. 3 e 6 del DPCM. n. 159/2013.

Art. 39 - Scelta della struttura

Nel caso in cui il Comune di Cornuda debba procedere con l'integrazione della retta di inserimento in struttura, la scelta della struttura stessa non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi famigliari, ma deve essere concordata con il Servizio Sociale del Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo, per i famigliari e per l'Ente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Tutte le disposizioni legislative, attuative e correttive emanate dopo l'approvazione del presente Regolamento troveranno applicazione, previa modifica del presente Regolamento, in tutti i procedimenti che verranno attivati successivamente alla modifica stessa, facendo pertanto salvi i procedimenti in corso.

Per effetto del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative ai criteri per la concessione di prestazioni agevolate nei settori in oggetto.